



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Commercio e Cooperazione

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
 Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747
 e-mail: serv.commcoop@provincia.tn.it
 posta certificata: serv.commcoop@pec.provincia.tn.it
 www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni
 della Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle
 Comunità di Valle
LORO SEDI

e, p.c.

Al Consorzio Comuni Trentini
 Consiglio delle Autonomie locali
 Via Torre Verde, 21
 38122 TRENTO

Alla
 Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato e Agricoltura
 Via Calepina, 13
 38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
 professionali e del lavoro autonomo –
 Confcommercio – Imprese per l'Italia -
 Trentino
 Via Solteri, 78
 38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
 Via E. Maccani, 207
 38121 TRENTO

Trento,

19 NOV. 2013

Prot. n. S040/2013/ 631129 /9.3

Articolo 29, comma 9 bis, della Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Chiarimenti applicativi.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 11 della Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, illustrate con circolare prot. n. 271710 di data 15.05.2013, sono pervenute allo scrivente Servizio numerose richieste di chiarimenti sia da parte dei Comuni che di singoli esercenti con particolare riferimento alla legge provinciale n. 9/2000 che disciplina i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo scrivente Servizio ritiene opportuno, pertanto, fornire alcune indicazioni al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio provinciale della nuova normativa.

L'articolo 11 sopra citato ha aggiunto il comma 9 bis all'articolo 29 della legge provinciale n. 9/2000:

9 bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Per opportuna chiarezza si esaminano le singole norme contenute nella disposizione.

Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale.

Gli articoli 19 e 21 della legge sono quelli che si riferiscono rispettivamente agli orari e alla chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione e bevande.

La disciplina attuativa si riferisce agli articoli 18, 19 e 21 del Regolamento.

La sospensione dell'applicazione di questi articoli riguarda tutti gli esercizi di somministrazione (aperti e non aperti al pubblico e attività di somministrazione temporanea).

Le disposizioni del Regolamento di esecuzione che disciplinavano gli orari e fissavano limiti minimi e massimi all'apertura (fasce minime e massime, orari minimi obbligatori, facoltà di anticipare o posticipare aperture e chiusure, possibilità per il Comune di modificare l'orario scelto o autorizzato per motivi di pubblico interesse o necessità, in particolare per disturbo, anche indiretto, alla quiete pubblica) non sono più applicabili.

Alla luce delle modifiche intervenute, eventuali provvedimenti limitativi delle Amministrazioni non possono fondarsi sulla disciplina commerciale dei pubblici esercizi.

Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo.

Gli esercenti possono determinare liberamente l'orario di apertura, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro.

Pertanto, con riferimento agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 9/2000 (aperti al pubblico), si possono distinguere per tipologia:

esercizi di cui alle lettere a) e b): nei quali l'orario di apertura può essere determinato liberamente;

esercizi di cui alla lettera. c):

nei quali l'orario di somministrazione non può superare l'orario dell'attività prevalente di spettacolo, intrattenimento e svago (v. risoluzione n. 264082 di data 31.12.2012 e nota di data 23/09/2013, n. 0153353 del Ministero Sviluppo Economico).

Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi.

Resta l'obbligo a carico degli esercenti di rendere noto l'orario di apertura e chiusura al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi idonei, e viene meno l'obbligo di comunicazione dell'orario al Comune.

E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

La tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica dovrà essere perseguita dall'Amministrazione comunale utilizzando conoscenze e strumentazioni tecniche previste da altre discipline (v. normativa in materia di inquinamento acustico, Tulpas, codice penale, regolamenti di Polizia Urbana, regolamenti in materia di acustica, etc.).

L'applicazione di tali normative consentirà ai Comuni che si trovino a dover imporre delle limitazioni agli esercenti, di giustificare in modo adeguato il provvedimento, nell'ottica di un'azione amministrativa efficace, adeguata e proporzionale al sacrificio imposto alle attività economiche.

L'articolo 18, comma 9, infatti, che ha costituito in questi anni uno strumento efficace per affrontare le problematiche di disturbo alla quiete pubblica, non è più giustificabile alla luce della liberalizzazione intervenuta in materia di orari, ma soprattutto della giurisprudenza costituzionale in materia di esercizio dei pubblici poteri.

*** **

Con l'occasione si invitano i Comuni ad utilizzare la modulistica approvata secondo le procedure previste dall'articolo 9 della legge provinciale n. 23/1992 e pubblicata ai seguenti indirizzi:

<http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it/>

http://www.commercio.provincia.tn.it/pubblci_esercizi/modulistica_pe/

Nel confermare la massima disponibilità per ogni chiarimento od approfondimento, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Maurizia Zadra -

All.:c.s.

CS/